

PLUS Distretto di Sanluri
Unione dei Comuni "Marmilla"

Comuni di Barumini, Collinas, Furti, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arborei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

ATS – ASSL Sanluri

Provincia del SUD SARDEGNA

Email: sanluriplus@unionecomunimarmilla.it

PEC: distrettosanluriplus@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'ATTIVAZIONE
IN COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL
CEDIP - CENTRO DIURNO POLIVALENTE PER DISABILI NEL DISTRETTO PLUS SANLURI

AI SENSI DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS.MM. E II. E DELLA L. 328/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Unione dei Comuni Marmilla, in qualità di Ente capofila del Plus Sanluri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi afferenti all'Area disabilità inseriti nella programmazione Plus, intende esperire una procedura di co-progettazione con i soggetti del terzo settore per la successiva gestione del servizio denominato CEDIP, Centro diurno polivalente per disabili al fine promuovere attività socializzanti e segnatamente soddisfare i bisogni di assistenza, socializzazione ed integrazione sociale dei soggetti affetti da disabilità grave residenti nei Comuni dell'Ambito;

Richiamata la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, il quale recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione"
- l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati";
- l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- l'art. 6, comma 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

Visti:

- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che: "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione.
- le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20.01.2016 secondo le quali la coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, c. 4, Cost", un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura "non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico".
- le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021;

Considerato, inoltre, che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001 e alle Linee guida dell'ANAC:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

Richiamate le modifiche apportate al Codice degli appalti (D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) dalla legge n.120 del 2020 (c.d. Decreto "semplificazioni"), agli articoli 30 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti", 59 "Scelta delle procedure e oggetto del contratto" e 140 "Norme applicabili ai servizi sociali", finalizzate a riconoscere autonomo valore alle "forme di coinvolgimento degli enti di terzo settore previste dal titolo VII del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117"

Richiamati

- la L.R. n. 23/2005 che, all'art. 22, promuove il ricorso alla coprogettazione quale strumento per la realizzazione dei servizi e degli interventi coordinando le risorse pubbliche con quelle dei soggetti sociali solidali;
- il "Piano regionale dei servizi alla persona 2021 - 2023" approvato con DGR n. 5/39 del 16.02.2022 che definisce, all'art. "5.6 - Le politiche di promozione e sostegno al terzo settore" e, in particolare, stabilisce "di garantire un coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore attraverso forme di coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento e convenzionamento nel rispetto dei principi sanciti dalla L. n. 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare".

RENDE NOTO CHE

è indetta, con propria determinazione n. 356 del 19.05.2022 ai sensi della L. 241/1990, dell'art.55 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e della L. 328/2000, la pubblica manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti partner del terzo settore disponibili alla co-progettazione e successiva gestione del servizio **CEDIP - Centro diurno polivalente per disabili** nell'Ambito Plus Sanluri, di seguito denominato semplicemente CEDIP.

Art. 1. Oggetto della coprogettazione

L'azione della presente manifestazione d'interesse mira ad avere la gestione del servizio CEDIP, strutturato in n. 3 sedi nel territorio, presso i Comuni di Segariu, Serramanna e Ussaramanna, a sostegno della qualità della vita delle persone in situazione di disabilità. I destinatari degli interventi saranno individuati tra i richiedenti residenti nei Comuni dell'Ambito del Plus Sanluri, nella misura di circa 60 partecipanti complessivi, distribuiti tra le 3 sedi. Nello specifico, si rimanda all'**Allegato A "Scheda descrittiva del servizio CEDIP"**.

Art. 2. Durata

Il servizio avrà durata dalla data di effettivo avvio per un periodo di 36 mesi, presumibilmente dal mese di giugno 2022 al 30 giugno 2025, con chiusura annuale per complessive 4 settimane (suddivise tra periodi estivo e natalizio), per un totale di n. 144 settimane in 3 (tre) anni.

Art. 3. Mezzi messi a disposizione dal Plus per la coprogettazione del CEDIP

Il Plus Sanluri mette a disposizione:

- La struttura tecnico-professionale e amministrativa per l'espletamento delle funzioni di regia, di coprogettazione e di direzione degli interventi da attivare;
- Le risorse finanziarie di cui al successivo art. 4 per i primi 3 (tre anni) di servizio omnicomprensivo, incluso il tempo necessario per la stesura del progetto definitivo in coprogettazione da realizzare in sede di tavolo di lavoro, come esplicitato al successivo art. 7 e dell'eventuale tempo da dedicare ad ulteriori incontri del gruppo di lavoro in corso di vigenza della Convenzione;

Art. 4. Risorse a disposizione del progetto e spese a carico del Plus Sanluri. Modalità di erogazione del contributo

Il Plus Sanluri impegna, per la realizzazione del Servizio oggetto della coprogettazione, le risorse finanziarie necessarie per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati omnicomprensivo, anche dell'eventuale IVA sostenuta dall'ETS, per l'importo massimo di **€ 1.200.582,00**.

Detto importo comprende i rimborsi per le spese di

1. Personale tecnico, ausiliario (pulizie), autisti e accompagnatori viaggi;
2. Gestione dei mezzi di trasporto;
3. Fornitura di materiali di consumo;
4. Fornitura pasti;
5. Rimborso forfettario per le spese interne e i costi indiretti spese indirette, ovvero non interamente attribuibili alle attività oggetto di convenzione

Il dettaglio del quadro economico sarà sviluppato in sede di coprogettazione, sulla base delle eventuali risorse proprie che l'ETS selezionato investirà quale compartecipazione.

Sono ricompresi nelle voci di costo di cui sopra tutte le attività di programmazione, progettazione, verifica e valutazione da parte dell'ente partner, rispetto alla progettazione di cui trattasi.

Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal progetto, a cadenze periodiche. La modalità di erogazione dei rimborsi, disciplinata dalla Convenzione, sarà concordata in sede di coprogettazione.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Il soggetto del terzo settore, nella gestione del Progetto, può investire risorse proprie (risorse umane, strumentali, veicoli adeguati per il trasporto dei disabili, etc.), NON soggette a rimborso.

Sono escluse dal computo le spese da sostenere per l'individuazione e la gestione delle sedi del CEDIP, per le quali il Plus Sanluri si impegna a trasferire ai Comuni ospitanti le stesse un rimborso forfettario mensile di € 50,00 per ogni partecipante, sino ad un massimo di € 1.000,00 mensili per ciascuna sede.

Art. 5. Soggetti proponenti

Possono manifestare interesse i seguenti Enti del Terzo settore:

- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- gli enti filantropici,
- le imprese sociali
- le cooperative sociali,
- le reti associative,
- le società di mutuo soccorso,
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute,

- le fondazioni
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società

iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore) ovvero nei rispettivi registri regionali o equivalenti.

Art. 6. Requisiti di partecipazione

I soggetti appartenenti al Terzo Settore che partecipano alla procedura di cui al presente Avviso devono:

- essere formalmente costituiti (nell'atto costitutivo e nello Statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di attività e servizi a favore di terzi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso di coprogettazione);
- essere iscritti nel RUNTS (art. 45 e seg. D.Lgs.117/2017) o negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale;
- dichiarare l'inesistenza di situazioni di esclusioni dalla partecipazione alle gare stabilite dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, qui richiamato per analogia e di qualsivoglia causa di inadempimento a contrarre con la PA.;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999, art. 17;
- non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della L. 246/2005", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'Ente e l'iniziativa di cui all'Avviso di che trattasi e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l'organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lg. 165/2001;
- essere in una condizione di insussistenza, a carico dell'ETS, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
- essere in regola in materia di imposte e tasse;
- essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;
- avere sede legale o l'ubicazione di almeno una sede operativa nel territorio dell'Ambito Plus Sanluri;
- svolgere o aver svolto, per almeno 2 (due) anni negli ultimi 5 anni, le attività oggetto della candidatura o in servizi analoghi. Sono considerati analoghi quei servizi socio-educativi/riabilitativi per persone con disabilità quali: Centri di aggregazione sociale destinati ad adulti con disabilità; Centri diurni integrati; servizi di supporto all'integrazione sociale e socio lavorativa delle persone con disabilità; gestione case famiglia, gruppi di convivenza e similari rivolti ad adulti con disabilità; strutture e comunità socioriabilitative
- devono avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della comunità.

Le Associazioni di Volontariato devono esser iscritte nell'apposito registro da almeno sei (6) mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle proposte e l'atto costitutivo.

Si richiama quanto previsto all'art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

Nel caso di partecipazione di Consorzi o ATI/RTI i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i soggetti afferenti.

6.1 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica

L'ammissione alla co-progettazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- avere gestito nel triennio 2019-2020-2021, servizi di Centro Diurno Disabili con un fatturato minimo complessivo di € 800.000,00 (IVA, se dovuta, esclusa).
- Il requisito di capacità economica-finanziaria e tecnica deve essere soddisfatto dal Consorzio e dalle consorziate coinvolte ovvero dal raggruppamento temporaneo nel complesso. L'amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

Art. 7. Fasi dell'istruttoria e partenariato

La procedura di coprogettazione in oggetto si svilupperà secondo il seguente cronoprogramma indicativo:

- entro il **06.06.2022**: presentazione delle manifestazioni d'interesse dagli Enti del T.S. interessati e in possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 6 del presente documento;
- entro il **13.06.2022**: pubblicazione della graduatoria in ordine di punteggi decrescenti dei partner selezionati;
- dal **14.06.2022**: avvio della fase di coprogettazione di cui al presente avviso;
- entro il **30.06.2022**: sottoscrizione della Convenzione e avvio delle attività di gestione del CEDIP.

La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi:

- 1. Individuazione del soggetto partner**
- 2. Coprogettazione**
- 3. Approvazione dell'esito della coprogettazione e stipula della Convenzione**

Nello specifico:

1. Individuazione del soggetto partner

Al fine di valutare le proposte che perverranno in adesione al presente Avviso, sarà nominata una Commissione Tecnica composta da almeno 3 (tre) componenti individuati tra i referenti dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti all'Ambito Plus Sanluri.

In sede di valutazione saranno attribuiti i punteggi in base ai criteri di seguito indicati e sarà stilata la graduatoria degli eventuali ammessi alla successiva fase **2**. La graduatoria sarà formata da tutti gli Enti che raggiungeranno il punteggio minimo di 60/100.

L'elaborato progettuale, propedeutico alla coprogettazione, dovrà essere suddiviso tra **progetto tecnico** e **proposta di compartecipazione economico-finanziaria**.

L'elaborato dovrà essere composto da n. 14 pagine escluse la prima e l'ultima di copertina, con carattere ARIAL formato minimo 12 e interlinea minimo 1,5.

Non saranno considerate pagine eccedenti alle prime 14.

Alla proposta dell'ETS saranno attribuiti n. 100 punti, così ripartiti:

- progetto tecnico 90 punti
- compartecipazione ai costi progettuali 10 punti

Il **progetto tecnico** dovrà essere elaborato sviluppando i seguenti punti:

Criteri di valutazione	Indicatori	Punteggio massimo attribuibile
Modalità di organizzazione e attuazione del servizio, con riferimento a obiettivi e azioni e interventi specifici per: - utenza - famiglia - comunità locale	- Adeguatezza, efficacia e innovatività dell'organizzazione proposta e degli strumenti attuativi - Adeguatezza delle modalità e strumenti di documentazione delle attività - Adeguatezza del cronoprogramma	15
Metodologia di intervento e tecniche di lavoro con l'utenza, con la famiglia e con la comunità	- Adeguatezza, efficacia e innovatività della metodologia che si intende attuare	15
Modalità di raccordo operativo con il Plus, con i servizi sociali comunali e i servizi territoriali coinvolti	- Adeguatezza del modello operativo che si intende adottare	10
Descrizione del quadro economico finanziario del progetto	- Sostenibilità del piano finanziario proposto in relazione all'organizzazione del servizio	10
Organigramma del personale impiegato	- Adeguatezza quantitativa - Adeguatezza qualitativa	10
Gestione del personale	- Organizzazione dell'equipe - Gestione delle assenze / sostituzioni / turn over	10
Piano di formazione continua e supervisione del personale	- Adeguatezza qualitativa sia in termini di ore di formazione erogata e sia in riferimento alle tematiche specifiche trattate	10
Modalità di gestione del servizio di trasporto	- Indicazione del piano dettagliato di organizzazione del servizio	5
Modalità di gestione del servizio di erogazione dei pasti	- Descrizione dell'organizzazione del servizio, con riferimento a -Rilevazione dei bisogni specifici (sia riferiti ad esigenze alimentari particolari sia all'eventuale sostegno necessario per l'utenza) -Articolazione oraria -Preparazione e distribuzione dei pasti -Previsione della varietà del menù	5
Totale		90

La Commissione procederà alla valutazione attribuendo per ciascuno dei criteri sopra elencati un punteggio con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e stabiliti nel seguente modo:

Coefficiente	Giudizio sintetico
1,0	<i>Eccellente: l'argomento è trattato in maniera profonda e completa, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e di altissimo livello qualitativo.</i>

0,9	<i>Ottimo</i> : l'argomento è trattato ampiamente, contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di ottimo livello qualitativo.
0,8	<i>Distinto</i> : l'argomento è trattato diffusamente e contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di buon livello qualitativo.
0,7	<i>Buono</i> : l'argomento è trattato diffusamente e contiene alcuni elementi di buon livello qualitativo.
0,6	<i>Discreto</i> : l'argomento è trattato adeguatamente e contiene discreti elementi di congruità con l'oggetto.
0,5	<i>Più che sufficiente</i> : l'argomento è trattato adeguatamente e contiene più che apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto.
0,4	<i>Sufficiente</i> : l'argomento è trattato sinteticamente e contiene apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto.
0,3	<i>Insufficiente</i> : l'argomento trattato contiene pochi e più che minimi elementi di congruità con l'oggetto.
0,2	<i>Scarso</i> : l'argomento trattato contiene pochi e minimi elementi di congruità con l'oggetto.
0,1	<i>Inadeguato</i> : l'argomento trattato contiene un solo e minimo elemento di congruità con l'oggetto.
0	<i>Non valutabile</i> : l'argomento trattato non contiene alcun elemento di congruità con l'oggetto.

Ogni commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1 a ciascun criterio, come descritto analiticamente nella tabella sopra riportata. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari per ciascun criterio. Moltiplicando la media ottenuta, arrotondata al secondo decimale, per il punteggio massimo previsto per il criterio si ottiene il punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente al criterio preso in considerazione. Successivamente si procederà alla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni criterio considerato.

Proposta di compartecipazione economico-finanziaria

La proposta dovrà contenere la descrizione dettagliata di risorse, beni mobili e immobili, attrezzature, risorse umane, ecc. che l'ETS intende mettere a disposizione per l'attuazione del servizio. Tali risorse dovranno essere esplicitate anche rispetto al valore economico corrispondente.

Alla compartecipazione da parte dell'ETS sarà attribuito il punteggio in base alla seguente tabella:

valore della compartecipazione	Punteggio attribuibile
€ 0 (Zero)	0
Sino a € 20.000,00	2
Sino a € 30.000,00	4
Sino a € 40.000,00	6
Sino a € 50.000,00	8
Oltre € 50.001,00	10

Ultimata la valutazione del progetto tecnico e della Proposta di compartecipazione economico-finanziario, la Commissione procederà alla lettura della graduatoria e alla individuazione del/i soggetto/i con cui avviare la coprogettazione.

2. Coprogettazione

Accederà a questa fase l'Ente del T.S. che raggiungerà il punteggio massimo. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla coprogettazione con più soggetti partner.

Per effettuare la coprogettazione sarà creato ad hoc un gruppo di lavoro composto da:

- Il referente tecnico (assistente sociale) dell'Ufficio di Piano
- N. 2 referenti dei servizi sociali comunali dell'Ambito
- N. 1 responsabile tecnico del/dei soggetto/i partner individuato/i

Il gruppo di lavoro potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di altre figure (tecnici o amministrativi). La coprogettazione avrà base nel progetto presentato dal soggetto selezionato, che sarà sviluppato e, eventualmente, modificato e integrato in alcune parti in modo da risultare maggiormente aderente e rispondente alla programmazione dell'Ambito.

Il Progetto definitivo così elaborato dovrà definire, per l'intera durata della Convenzione:

- Obiettivi
- Destinatari
- Azioni e interventi
- Ripartizione delle competenze tra i soggetti partner (se più di uno)
- Metodologia d'intervento
- Modalità di monitoraggio e valutazione
- Piano finanziario dettagliato, nel quale viene indicata la scelta sull'allocazione delle risorse disponibili tra i vari partner (se più di uno e in coerenza con le azioni che, secondo il progetto condiviso, ciascuno è chiamato a svolgere)

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il Progetto definitivo, il Plus Sanluri si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per il soggetto selezionato.

3. Approvazione dell'esito della coprogettazione e stipula della Convenzione

Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento del Responsabile di Servizio del Plus, al quale potrà seguire la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Plus Sanluri e i soggetti partner selezionati.

Nel caso in cui siano presenti più soggetti partner, saranno formalmente individuati nella Convenzione di cui sopra i referenti di ciascuno di essi, in funzione alle competenze assegnate nel Progetto stesso. In alternativa, sarà altresì consentito agli enti partner la costituzione di un'associazione temporanea di scopo (o altro tipo di accordo tra ETS), antecedente la stipula della Convenzione, al fine di individuare un unico capofila che sarà soggetto di riferimento, responsabilità e gestione del CEDIP.

Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Plus Sanluri, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione. La sottoscrizione della relativa convenzione vincolerà i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti in fase di selezione, nonché di quelli conseguenti e derivanti dalla coprogettazione.

Le spese di bollo, di segreteria, di registrazioni e contrattuali sono a carico del Soggetto selezionato

Il tavolo di coprogettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; l'Ufficio di Piano ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore in qualsiasi momento, la modifica, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle azioni, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi in ambito locale.

Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni.

Sarà inoltre possibile disporre la cessazione della Convenzione, con preavviso di almeno 20 giorni, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che il/i soggetto/i gestore possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

Tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione l'ETS è tenuto a versare cauzione in contanti presso la tesoreria comunale, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, per un valore pari al 10% del valore della convenzione. L'importo della cauzione è ridotto del 50% se l'ETS è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati. Per fruire di tale beneficio deve essere documentato il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 8. La Convenzione di attuazione del Servizio

Nella Convenzione, anch'essa oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- le attività previste per il tavolo di lavoro della coprogettazione e la regolamentazione delle eventuali riapertura della programmazione delle attività;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Plus Sanluri e da quelle offerte dall'ETS nel corso del procedimento;
- le garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della coprogettazione.

Saranno, inoltre, oggetto di coprogettazione e disciplinati nella Convenzione tutti gli elementi indicati nell'Allegato A **"Scheda descrittiva del servizio CEDIP"**

Art. 9. Personale minimo e attrezzature richiesti per l'esecuzione del servizio del servizio. Obblighi del soggetto partner

Il soggetto coprogettante ed esecutore del servizio dovrà garantire, per tutta la durata della Convenzione, l'impiego di personale qualificato, con adeguati requisiti professionali nel rispetto della normativa vigente sul funzionamento dei Centri diurni (D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4 - Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento, sezione D – STRUTTURE A CICLO DIURNO – D2 Centri socio-educativi diurni") e ulteriori figure in relazione agli interventi programmati e alle esigenze assistenziali dei destinatari disabili. L'organigramma, che sarà stabilito congiuntamente in sede di coprogettazione, dovrà essere formulato qualitativamente e quantitativamente in maniera adeguata allo svolgimento delle mansioni attribuite.

Lo stesso dovrà garantire, altresì, la messa a disposizione e l'utilizzo di mezzi idonei per il trasporto di disabili dal proprio domicilio sino alla sede del CEDIP frequentato.

Il soggetto partner si obbliga, pena la scissione della Convenzione, ai seguenti adempimenti:

1. attivazione dei servizi e degli interventi a seguito di richiesta scritta dell'Ufficio di Piano, anche nelle more della stipula della convenzione;
2. realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato con il progetto definitivo, entro i termini e alle condizioni previste dall'atto di convenzione sottoscritto;
3. assicurare al personale impiegato per il servizio in questione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e dalla vigente normativa e ad effettuare il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
4. osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
5. garantire il personale minimo che sarà concordato e che lo stesso, per tutta la durata della Convenzione, sia per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro concordato in fase di coprogettazione, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
6. vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
7. produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dal Plus, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione della proposta progettuale finanziata;
8. garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al compenso pattuito, secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n.136, e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti la Convenzione, le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;

9. non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto definitivo approvato all'esito della procedura di coprogettazione senza preventiva concertazione e autorizzazione da parte del Plus;
10. svolgere nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;
11. osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
12. adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi ed altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Plus Sanluri, attraverso l'Ufficio di Piano, attiverà costante vigilanza e monitoraggio relativamente al rispetto degli obblighi richiesti al partner e, in caso di riscontro negativo, sarà richiesta l'immediata attivazione di eventuali azioni sanatorie, se possibile. In caso contrario si revocherà l'accordo siglato con la Convenzione.

Art. 10. Responsabilità

Il soggetto partner è responsabile, senza alcuna riserva ed eccezione, dei danni che eventualmente, nel corso dello svolgimento delle attività, per fatto proprio o del proprio personale addetto, dovessero occorrere agli utenti del servizio, al Plus Sanluri, alle Amministrazioni dell'Unione dei Comuni Marmilla, alle Amministrazioni Comunali afferenti al Plus o a terzi e a cose.

In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il partner di progetto è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto dell'avviso ed imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Lo stesso partner assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge all'espletamento dell'attività richiesta dal presente avviso, e si obbliga a sollevare il Plus Sanluri da qualunque azione o pretesa vantata da terzi e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni.

Art. 11. Coperture assicurative

Il soggetto partner, a copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto del presente avviso, si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dello stesso, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), inclusa l'Amministrazione dell'Unione dei Comuni Marmilla e verso gli operatori. La polizza dovrà riguardare altresì i danni alle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti dell'Unione dei Comuni Marmilla. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Plus in sede di sottoscrizione della convenzione. I massimali non potranno essere inferiori alle seguenti soglie:

- Polizza R.C.T. con copertura non inferiore ad € 2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per sinistro, che preveda anche l'estensione a: danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il partner si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- polizza infortuni a copertura dei casi di morte e dei casi di invalidità permanente, con capitale assicurato in caso invalidità permanente.

Art. 12. Presentazione della manifestazione d'interesse

I soggetti interessati possono presentare formale manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura di coprogettazione di che trattasi perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06.06.2022 ESCLUSIVAMENTE via pec, mediante invio all'indirizzo distrettosanluriplus@legalmail.it

La manifestazione d'interesse dovrà essere inviata, utilizzando ESCLUSIVAMENTE il format Allegato 1, indirizzato a:

Plus Sanluri c/o Unione dei Comuni Marmilla,
Parco S'Arei – Via Azuni
09025 Sanluri (SU)

L'oggetto della pec dovrà avere la seguente dicitura **“Plus Sanluri - Manifestazione di interesse CEDIP”**.

All'istanza di cui all'Allegato 1 dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- L'elaborato progettuale, propedeutico alla coprogettazione, suddiviso tra **progetto tecnico e proposta di compartecipazione economico-finanziaria**;
- copia del c.v. della persona individuata quale referente tecnico in sede di tavolo di coprogettazione
- copia del Patto d'integrità sottoscritto per accettazione;
- copia della certificazione di qualità, se posseduta;
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (in caso di ATS già costituiti) o atto costitutivo (in caso di Consorzio già costituito);
- eventuale procura in copia conforme all'originale
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente candidato.

In riferimento alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e la loro durata, il Plus potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

Art. 13. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Benedetta Santilli, Istruttore Direttivo Assistente Sociale dell'Unione dei Comuni Marmilla e dell'Ufficio di Piano del Plus Sanluri.

Art. 14. Pubblicazione e contatti

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato presso l'Albo pretorio e sul sito internet dell'Unione dei Comuni Marmilla (sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara- concorsi e avvisi) www.unionecomunimarmilla.it

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare l'ufficio di piano del Plus Sanluri, **esclusivamente via pec**, all'indirizzo distrettosanluriplus@legalmail.it;

L'oggetto della pec dovrà avere la dicitura: **“QUESITO Manifestazione di interesse CEDIP”**.

Eventuali quesiti dovranno pervenire **entro e non oltre il giorno 29.05.2022**. Non si darà riscontro a quesiti pervenuti oltre tale termine.

Art. 15. Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è l'Unione dei Comuni Marmilla e che i dati personali forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del medesimo procedimento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e seguenti del RGPD 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Benedetta Santilli

Il Responsabile del Servizio

dott. Giorgio Sogos

Allegati:

- Allegato A “Scheda descrittiva del servizio CEDIP”
- Allegato B Patto d’integrità
- Allegato 1 “Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione”
- Allegato 2 “Attestazione di avvenuto sopralluogo sedi CEDIP”